



# COMUNE DI MASULLAS

PROVINCIA DI ORISTANO

## Regolamento per il controllo e la circolazione degli animali nell'ambito del centro abitato

### Art. 1

#### Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è finalizzato a tutelare il benessere e la salute dei cittadini attraverso il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie che possono venir meno dalla tenuta di animali all'interno del centro abitato o nelle immediate vicinanze.

### Art. 2

#### Ambito di applicazione e definizioni

Le norme del presente regolamento si applicano nelle aree private, sulle aree pubbliche, ad uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico.

Si configura come centro abitato tutto il centro urbano delimitato nel P.U.C. nelle aree A- B- B1- C1- C2- D- S2- S3.

### Art.3

#### Allevamenti di animali

È vietato all'interno del centro abitato come sopra delimitato l'allevamento a uso imprenditoriale delle seguenti tipologie di animali:

ovini, caprini ,equini, suini, bovini, avicoli , cunicoli.

È consentita la detenzione ad uso esclusivamente familiare di :

1. N. 1 animale **di grossa taglia** (equino o bovino) per uso lavoro o da detenere per hobby da sistemarsi in apposita stalla di altezza adeguata, con superficie lavabile munita di fognolo, che dovrà essere tenuta costantemente pulita, il relativo stallatico dovrà essere allontanato fuori dal centro abitato giornalmente.
2. Suini N. **1 suino da ingrasso** da sistemarsi in locali idonei le cui pareti ed il pavimento siano realizzati in cemento liscio, facilmente lavabile, nei i locali suddetti dovrà essere garantita la pulizia, attraverso il lavaggio giornaliero; I locali utilizzati dovranno essere

dotati di idonei scarichi fognari collegati alla rete, inoltre gli stessi dovranno essere dotati di apposita griglia sistemata all'imboccatura e dotata di sifone.

Relativamente alla macellazione dei suini trova applicazione il Regolamento Comunale per la disciplina delle macellazioni di suini per uso famiglia approvato in data 13.12.2005 con deliberazione C.C. n. 74.

3. Animali di bassacorte (pollame, anatidi, cunicoli, volatili) previa accurata e periodica pulizia e asporto del letame prodotto e la detenzione in locali idonei che permettano una efficace pulizia giornaliera, in nessun caso è consentito che l'allevamento di animali in ambito domestico possa scaricare liquami nella strada.

Relativamente agli animali di bassacorte è consentito detenere complessivamente :

n. 3 coppie di animali di bassacorte (anatidi, volatili ) per autoconsumo

n. 30 tra galline ovaiole, pollame e n° 1 gallo per la riproduzione

n. 2 coniglie fattrici , n. 1 conigli per riproduzione

4. Le stalle o gli ambienti ove verranno ubicati gli animali sopra indicati, non potranno mai essere adiacenti al muro di confine di altre abitazioni.
5. Gli animali indicati nei precedenti commi 1 e 2 dovranno essere regolarmente censiti dalla A.S.L. competente e documentabili in ogni momento.

#### **Art. 4**

##### **Circolazione e pascolo degli animali**

All'interno del centro abitato come descritto nell'art. 1 del presente regolamento è consentita esclusivamente la circolazione degli animali indicati nell'articolo 3 punto 1.

È altresì vietato in modo permanente il pascolo ed il ricovero anche temporaneo ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni dei seguenti animali:

ovini, caprini, suini, bovini equini che non rientrino tra le categorie citate nell'art. 3 punti 1 e 2

Relativamente all'allevamento di animali ad uso imprenditoriale trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.

Relativamente alle violazioni di cui all'art. 4 comma 2 la sanzione verrà estesa oltre che ai proprietari o detentori degli animali anche ai proprietari delle aree in cui viene accertata la violazione.

#### **Art. 5**

##### **Tutela dei cittadini**

Al fine di tutelare tutti i cittadini ed il rispetto reciproco garantendo la civile convivenza di ognuno, il detentore di animali domestici non dovrà essere causa di problemi che possono causare fastidi legati alla tenuta degli animali.

Tutti i possessori di animali dovranno essere coscienti che il diritto loro concesso non può significare l'obbligo per i vicini di dover convivere con situazioni sgradevoli e comunque minino la quotidiana serenità. E' un loro dovere attenersi alle norme fin qui previste onde non incorrere nelle apposite sanzioni.

## **Art. 6**

### **Sanzioni**

Le violazioni alle norme indicate nel presente regolamento qualora non contravvengano le norme di Legge per le quali sono previste specifiche sanzioni, sono soggette al pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

Si applicano le disposizioni della Legge n. 689/81 e successive modificazioni.

In caso di mancata rimozione spontanea dei motivi che hanno determinato la contestazione dell'illecito, seguirà apposita ordinanza dell'Autorità Sanitaria Locale finalizzata allo sgombero degli animali detenuti in violazione del presente regolamento.

## **Art. 7**

### **Periodo transitorio**

Coloro che detengono animali in violazione al presente regolamento dovranno, dalla sua entrata in vigore, provvedere a:

1. entro 15 giorni, rimozione degli animali in esubero;
2. entro 6 mesi, adeguamento strutture.

## **Art. 8**

### **Norme di rinvio**

Relativamente alla detenzione di animali di affezione si rinvia ad apposito regolamento da adottarsi successivamente.

## **Art. 9**

### **Entrata in vigore**

Le disposizioni integrative al "Regolamento per la detenzione di animali nel territorio Comunale" approvato con deliberazione C.C.n. 31 del 03.05.2007 entrano in vigore il 01.01.2011 e abrogano ogni disposizione precedente incompatibile con le stesse.